

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 021/CFA
(2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI
COM. UFF. N. 036/CFA– RIUNIONE DEL 21 SETTEMBRE 2016

I° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; con la presenza del dr. Davide Labriola e della sig.ra Maria Nazzarena Nobili in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CIARLONE NICOLA, (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FONDI CALCIO), PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.;**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 1.500,00 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12463/690 PF15-16 DP/FDA DEL 6.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)**

Il Fondi Calcio S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.07.2016 con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

1) inibizione per 6 mesi al signor Ciarlone Nicola, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della soc. Fondi Calcio, per la violazione di cui all'art. 1-bis C.G.S., in relazione agli artt. 94-ter, comma 11, N.O.I.F., e 8, commi 9 e 10, C.G.S.;

2) penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di € 1.500,00 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.;

A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Nazionale aveva posto:

1) il provvedimento assunto in data 19.10.2015 dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. che, in accoglimento del reclamo presentato dal calciatore Nicola Leone, aveva condannato la detta società al pagamento in favore del predetto calciatore della somma di € 700,00;

2) l'avvenuta notifica della citata decisione della C.A.E. alla soc. Fondi Calcio tramite lettera raccomandata ricevuta in data 22.10.2015 e la sua mancata impugnazione;

3) il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini previsti dalla normativa federale.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale, conformemente alla richiesta della Procura Federale, aveva ritenuto sussistente sia la responsabilità del Presidente e legale rappresentato pro tempore della società sia della società stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la violazione delle disposizioni di cui all'art.1-bis C.G.S., in relazione agli artt. 94-ter, comma 11, N.O.I.F..

Conseguentemente, aveva condannato il primo alla sanzione dell'inibizione per mesi 6 (art.8, comma 10, C.G.S.) e la seconda alla sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da

scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 (art.8, comma 9, C.G.S.), nonché dell'ammenda di € 1.500,00 (art.18, comma 1, lett. b), C.G.S.).

La società reclamante, premettendo che la data di notifica dell'atto non legittima la conoscenza dello stesso da parte dei soggetti interessati, asseriva di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto in data 1.12.2015 e chiedeva l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione inflitta nei termini sopra esposti.

Il ricorso non merita accoglimento.

In primo luogo, com'è noto, nel nostro ordinamento vige il principio della conoscibilità o recettività, principio in forza del quale un atto si presume conosciuto dall'interessato nel momento in cui lo stesso è giunto al suo domicilio. In tal senso, la prova dell'avvenuta notifica alla parte ricorrente della decisione del C.A.E. in data 22.10.2015, ammessa dalla stessa parte, comporta necessariamente la prova dell'avvenuta conoscenza dei contenuti dell'atto da parte della società e dei relativi dirigenti.

Nel merito, la società stessa ammette di aver pagato il dovuto in una data (1.12.2015) successiva alla scadenza del termine di 30 giorni imposto dall'art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F..

Ne consegue l'ammissione della contestata irregolarità ed il rigetto del ricorso.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DOMENICO CERRUTI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AGROPOLI) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;**

- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E L'AMMENDA DI € 1.500,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12460/721 PF15-16 DP/FDA DEL 6.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

L'A.S.D. U.S. Agropoli ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.07.2016, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

1) inibizione per 6 mesi al signor Domenico Cerruti, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. U.S. Agropoli, per la violazione di cui all'art. 1-bis C.G.S., in relazione agli artt. 94-ter, comma 13, N.O.I.F., e 8, commi 9 e 10, C.G.S.;

2) penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di € 1.500,00 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.;

A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Nazionale aveva posto:

1) il provvedimento assunto in data 23.11.2015 dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. che, in accoglimento del reclamo presentato dal signor Egidio Pirozzi, all'epoca dei fatti allenatore della società U.S. Agropoli, aveva condannato la detta società al pagamento in favore del predetto della somma di € 14.570,97;

2) l'avvenuta notifica della citata decisione alla U.S. Agropoli in data 23.01.2016 e la sua mancata impugnazione;

3) il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini previsti dalla normativa federale.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale, conformemente alla richiesta della Procura Federale, aveva ritenuto sussistente sia la responsabilità del Presidente e legale rappresentato pro tempore della società sia della società stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la violazione delle disposizioni di cui all'art.1-bis C.G.S., in relazione agli artt. 94-ter, comma 13, N.O.I.F..

Conseguentemente, aveva condannato il primo alla sanzione dell'inibizione per sei mesi (art.8, comma 10, C.G.S.) e la seconda alla sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da

scontarsi nella S.S. 2016/2017 (art.8, comma 9, C.G.S.), nonché dell'ammenda di € 1.500,00 (art.18, comma 1, lett. b), C.G.S.).

La società reclamante riferiva che il pagamento di quanto dovuto era avvenuto in data 15 febbraio 2016, prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione previsto dall'art. 94-ter, comma 13, N.O.I.F..

A sostegno di tale tesi, depositava 6 atti di quietanza a titolo di acconto, recanti date comprese tra il 23 gennaio e l'11.2.2016 nonché un atto di quietanza a saldo recante la data del 15.2.2016.

Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda Corte di Giustizia Federale, III sez., Com. Uff. n. 285/CGF relativo alla decisione assunta sul ricorso proposto dall'A.C. Fanfulla 1872 in relazione alla violazione dell'art. 94-ter, comma 13, N.O.I.F., nella riunione del 21 maggio 2009), "la normativa di cui in imputazione non è ispirata unicamente alla mera tutela privatistica di eventuali ragioni di credito-debito fra le parti contendenti ma è chiaramente dettata soprattutto in funzione dell'interesse alla regolarità dei rapporti tra i vari partecipi e componenti dell'ordinamento sportivo".

Conseguentemente, prescindendo dalla disanima circa l'ammissibilità o meno della forma di pagamento prescelto dalla società (contanti), sta di fatto che, come nel richiamato precedente, "la allegata dichiarazione liberatoria risulta priva di data certa ed opponibile ai terzi, come invece avrebbe potuto avvenire qualora si fosse fatto ricorso ad altre oggettivamente ineccepibili forme di pagamento e di soddisfazione del debito di che trattasi".

In assenza di data certa, non può ritenersi prodotta la prova della tempestività del pagamento *de quo* entro i termini fissati dall'ordinamento federale.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. U.S. Agropoli di Agropoli (SA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; con la presenza del dr. Davide Labriola e della sig.ra Maria Nazzarena Nobili in attività di Segreteria.

3. RICORSO DELL'A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE CESARI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. E 48 BIS, COMMA 1, N.O.I.F.;**
- **AMMENDA € 600,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 12878/100 PF15-16/DFL/GB DEL 12.05.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 6 del 20.7.2016)**

Con atto del 3.8.2016 la società A.C.F. Brescia Calcio Femminile proponeva ricorso a questa Corte Federale, come descritto in epigrafe.

Le sanzioni sono state inflitte al presidente della società appellante Sig. Cesari ed alla società stessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, a seguito di deferimento della Procura Federale, per aver preso parte dal 3 al 6.4.2015 al Torneo Internazionale Femminile Categorie Under 19 e Under 16 "4° festival del Calcio Femminile Under 16 – Under 19", svoltosi a Porcia (Pordenone), senza che per lo stesso fosse stata richiesta la preventiva, necessaria autorizzazione, in violazione dell'art. 1bis comma 1 CGS e 48 bis NOIF.

La segnalazione dell'irregolare partecipazione della reclamante e di altre società, era stata comunicata alla Procura Federale dalla Delegazione Provinciale di Pordenone, che avrebbe avuto competenza ad autorizzare l'evento calcistico giovanile.

L'appellante, anche ascoltata in udienza presso questa Corte con delega all'avv. Di Cintio, sosteneva il non corretto richiamo della norma violata nell'art. 48bis NOIF – che istituisce il 13.1.2013 con Com. Uff. 110/A la Commissione federale per il calcio femminile – bensì, eventualmente nella “Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili organizzati dalle Società” emanata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la Stagione Sportiva 2014/2015, richiedendo in via primaria l'annullamento delle sanzioni inflitte per inesistenza della condotta antiregolamentare, in via secondaria la riduzione congrua delle stesse, non potendo sapere il Cesari della mancata autorizzazione.

Il reclamo è parzialmente accolto.

Non appare invocabile, invero, la non possibilità di informarsi circa l'esistenza di autorizzazione al Torneo a cui si partecipa con squadre, pertanto, in applicazione della generica “culpa in vigilando” riconducibile all'art. 1bis CGS e con i poteri di cui all'art. 16, comma 1 CGS:

- il presidente Cesari deve essere sanzionato con l'inibizione di mesi due;
- per la società si conferma la sanzione dell'ammenda di €600,00.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.C.F. Brescia Femminile di Brescia riduce la sanzione dell'inibizione al Sig. Giuseppe Cesari a mesi 2. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati, – Componenti; con la presenza del dr. Davide Labriola e della sig.ra Maria Nazzarena Nobili in attività di Segreteria.

4. RICORSO DEL SIG. PERROTTELLI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. E DELL'ART. 61, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO GARA MICRI/RENZULLI S. MICHELE DEL 22.2.2015 (FASCICOLO N. 261/15-16/PF – PROC. 842PF 14-15/GC/VDB) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Campania - Com. Uff. n. 7 del 28.7.2016)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, il sig. Nicola Perrottelli, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Aita, ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Campania del 25.7.2016 di cui al Com. Uff. n. 7 del 28.7.2016 con il quale, in relazione alla gara del Torneo Regionale Allievi – Fascia B – Stagione Sportiva 2014/2015 Micri/Renzulli San Michele disputata il 22.2.2015, veniva inflitta all'odierno ricorrente, Collaboratore della Società Renzulli San Michele, l'inibizione di dodici mesi in quanto ritenuto responsabile delle violazioni ascrittegli (art. 1, comma 1 e art. 10, comma 6 C.G.S.; art. 61, comma 1 N.O.I.F.) per aver consentito la partecipazione alla gara sopra menzionata di un calciatore non tesserato in luogo del fratello tesserato della Società Renzulli San Michele.

L'appellante eccepisce in primo luogo l'estinzione del procedimento perché la decisione di primo grado è intervenuta oltre il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare; lamenta, inoltre, l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della delibera del Tribunale Federale Territoriale, con specifico riferimento alla prova della sostituzione dei due fratelli calciatori (tesserato e non tesserato).

L'odierno ricorrente chiede pertanto di dichiarare l'estinzione del procedimento e per l'effetto annullare la decisione impugnata; gradatamente, il proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione della inibizione comminata.

Alla riunione di questa Corte Federale d'Appello del 21.9.2016, l'avv. Aita per il ricorrente ha esposto diffusamente le ragioni del ricorso prodotto ribadendone le richieste conclusive ed il rappresentante della Procura Federale ha ampiamente controdedotto concludendo per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento e vada pertanto accolto.

Va in primo luogo esaminata l'eccezione di estinzione del procedimento per decorso dei 90 giorni dall'inizio dell'azione disciplinare.

Il quadro normativo di riferimento nel quale si inserisce la presente fattispecie è composto dagli artt. 34, 34bis e 38 C.G.S..

Essi prevedono, rispettivamente, l'obbligo di motivazione delle decisioni degli Organi di giustizia sportiva ed il termine di 10 giorni per il loro deposito (art. 34, comma 2 C.G.S.); il termine di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare per la pronuncia della decisione di primo grado (art. 34bis, comma 1 C.G.S.); in caso di inosservanza dei termini per ciascuno dei gradi di merito, la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone (art. 34bis, comma 4 C.G.S.); la perentorietà di tutti i termini previsti dal Codice (art. 38, comma 6 C.G.S.).

Alla luce del dettato normativo così ricostruito, va valutata la fattispecie concreta nella quale l'esercizio dell'azione disciplinare è avvenuto con il deferimento del 1.12.2015 ed il termine di 90 giorni di cui all'art. 34 bis, comma 1 C.G.S. è scaduto il 29.2.2016; l'udienza dinanzi al Tribunale Federale Territoriale si è svolta il 24.3.2016 e la decisione di primo grado è stata adottata il 25.7.2016 con pubblicazione delle motivazioni nel Com. Uff. n. 7 del 28.7.2016.

Questa Corte ritiene quindi non revocabile in dubbio il superamento del termine di 90 giorni previsto dall'art. 34 bis, comma 1 C.G.S., termine perentorio ai sensi del successivo art. 38, comma 6 C.G.S., con conseguente estinzione del procedimento per effetto dell'art. 34bis, comma 4 C.G.S..

La dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare assorbe gli altri motivi di ricorso.

Per questi motivi, la C.F.A., accoglie il ricorso, come sopra proposto dal signor Perrottelli Nicola e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 8 AL SIG. AMATO CARLO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE), PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER COMMA 11 N.O.I.F. E 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.;

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, NONCHÉ AMMENDA DI € 2.000,00, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO N. 2 DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12649/733 PF15-16/DP/FDA DEL 9.5.2016 E NOTA N. 14858/960 PF15-16/DP7FDA DEL 14.6.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

La A.S.D. Due Torri, con atto del 2.10.2016, ha proposto reclamo avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016 che aveva inflitto al Presidente e legale rappresentante della Società reclamante, all'epoca dei fatti Sig. Amato Carlo, la sanzione dell'inibizione di mesi 8 e alla Società reclamante la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017, nonché l'ammenda di €2.000,00 per responsabilità diretta, inflitte per responsabilità diretta della Società ricorrente.

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare a seguito del deferimento del Procuratore Federale, in data 4.7.2016, è diretto a ottenere il proscioglimento da qualsivoglia addebito non sussistendo alcuna ipotesi di responsabilità diretta a suo carico, con conseguente annullamento delle sanzioni dell'inibizione a carico del Sig.

Amato Carlo nonché della penalizzazione di punti uno. Deduce, infatti, la Società reclamante che non vi sarebbe stata alcuna violazione relativa al calciatore Giuseppe Toscano stante la quietanza liberatoria rilasciata da quest'ultimo in data 3.1.2016. In via più subordinata, la Società reclamante chiede la rideterminazione della pena "in misura meno afflittiva" commutando i punti di penalizzazione in ammenda. La Società reclamante ha presentato una seconda quietanza liberatoria rilasciata dal calciatore Toscano e datata 18.10.2016.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è completamente destituito di fondamento. Infatti, non sussiste alcuna ragione per modificare la decisione del giudice di primo grado. In particolare, per quanto riguarda il deferimento relativo alle spettanze dovute al calciatore Giuseppe Toscano, la Società reclamante non ha offerto alcuna prova di aver provveduto tempestivamente al pagamento della somma di €4.000,00 stabilita dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche in data 27.11.2015. Il termine ultimo per la presentazione della liberatoria scadeva il trentesimo giorno dalla comunicazione della decisione (21.12.2015) e cioè entro e non oltre il termine perentorio del 21.1.2016. La Società reclamante ha prodotto la fotocopia di una quietanza liberatoria datata 3.1.2016 la quale non costituisce prova dell'avvenuto pagamento trattandosi di atto privo di data certa e pertanto non rilevante ai fini della prova dell'avvenuto pagamento. Del pari, vale per quanto riguarda la fotocopia della successiva dichiarazione liberatoria datata 18.10.2016, anch'essa priva di data certa e pertanto non rilevante ai fini della prova dell'avvenuto pagamento. In ogni caso, manca la prova dell'avvenuta presentazione della liberatoria entro il suddetto termine del 21.1.2016.

Non vi sono, pertanto, valide ragioni giuridiche per accogliere, anche solo parzialmente, il reclamo della A.S.D. Due Torri, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (ME).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 10 agosto 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio